

**Protocollo di gestione del rischio da
COVID-19**
30 agosto 2021



**ADDENDUM AL PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19 E PIANO DI
MITIGAZIONE DEL CONTAGIO SUL LUOGO DI LAVORO: GREEN PASS**

PREMESSE

Fermo restando quanto indicato nel protocollo VIU del 20 agosto 2020, si adottano a mo' di addendum al predetto protocollo le indicazioni del Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 che tra le varie misure introduce l'impiego del Green Pass.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i dipendenti e collaboratori VIU, per accedere agli uffici e ai locali della VIU devono possedere e sono tenuti a esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

Le disposizioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Le disposizioni contenute nel protocollo VIU del 20 agosto 2020 relative alle modalità di accesso agli uffici VIU solo previa richiesta di autorizzazione al Dean via email sono sospese.

1. APPLICAZIONE

A decorrere dal 1° settembre 2021 è obbligatorio il possesso del Green Pass comprovante l'inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 o di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore).

In mancanza della suddetta certificazione è vietato l'accesso alle strutture VIU.

Tutte le informazioni relative al Green Pass per la Regione Veneto sono disponibili alla pagina [Emergenza Coronavirus - Regione del Veneto](#)

Il possesso del Green Pass è obbligatorio esclusivamente nei giorni in cui il personale è tenuto a svolgere la prestazione in presenza presso VIU ovvero con incarico di missione.

Non essere in possesso del Green Pass non può far venir meno gli obblighi di svolgere in presenza le attività previste.



La VIU disporrà dei dati relativi al Green Pass nel rispetto della [normativa in materia di privacy](#) e avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 nei limiti delle finalità previste dalla norma.

La VIU si riserva di effettuare eventuali verifiche a campione della validità del Green Pass nei giorni di presenza.

2. SOGGETTI ESENTATI

Le disposizioni che prevedono l'obbligo di possesso del Green Pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con [Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 | Frareg](#)

Tale circolare prevede che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 possa essere rilasciata esclusivamente nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Tale certificazione dovrà essere trasmessa al medico competente VIU, dott. Fabio Via all'indirizzo viafabio0@gmail.com che provvederà ad informare VIU in caso di controllo.

3. CONTROLLI E SANZIONI

VIU potrà effettuare le verifiche relative al possesso del Green Pass secondo le proprie scelte organizzative.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione del Green Pass per coloro che sono presenti in sede potrà essere sanzionata secondo modalità che saranno stabilite di caso in caso dal Datore di lavoro e/o dal suo Delegato.

Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione potranno riguardare una sanzione amministrativa o una sanzione incidente sul rapporto di lavoro oppure, ove ne ricorrono gli estremi, una sanzione disciplinare per il mancato rispetto degli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.